



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **222**

in data **02/12/2021**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventuno** addì **02 - due** - del mese **dicembre** alle ore **10:10** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 9738/21 R.G. DEL CONSIGLIO DI STATO, PROMOSSO DA RICREATIVO B SPA

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	NO
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	NO
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	NO
MARCHI Daniele	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	SI

Presiede: **PRATISSOLI Alex**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con ricorso al T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Sede di Bologna, notificato in data 5/3/2018 ed acquisito al n. 29798/2018 di P.G., la società Ricreativo B S.p.A. impugnava la deliberazione di Giunta Comunale n. 221 I.D. del 12/12/2017, avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di divieto di apertura e di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse e nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito. Mappatura dei luoghi sensibili e degli esercizi di cui all'art. 6 comma 2 bis della L.R. 5/2013”*, ed il provvedimento dirigenziale R.U.A.D. 225 del 20/2/2018 avente ad oggetto *“Individuazione degli esercizi a cui applicare la disciplina regionale in materia di ludopatie. Aggiornamento e rettifiche locali”*;
- che il ricorso veniva iscritto al n. 223/18 R.G. del T.A.R. di Bologna;
- che con deliberazione n. 65 I.D. del 19/4/2018 autorizzava a resistere in giudizio e conferiva incarico di rappresentanza e difesa del Comune al dirigente del Servizio Legale comunale avv. Santo Gnoni;
- che con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 19/10/2018 ed acquisito al n. 133554/2018 di P.G. la società Ricreativo B. S.p.A. impugnava anche la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 I.D. del 28/6/2018, avente ad oggetto *“Integrazione mappatura dei luoghi sensibili e degli esercizi di cui all'art. 6 comma 2 bis della legge regionale 5/2013. Divieto di apertura e di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse e nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito – modifica della delibera g.c. 221/2017”*, e la nota del 30/7/2018, P.G. n. 97564/2018, con la quale veniva disposto l'avvio del procedimento di chiusura della sala condotta dalla ricorrente ed ubicata in via Emilia Ospizio n. 51/E in quanto sita a meno di 500 metri da luoghi sensibili;
- che a seguito di collocamento in pensione dell'avv. Santo Gnoni, con provvedimento dirigenziale n. 259 R.U.A.D. del 18/2/2020 la causa veniva riassegnata all'avv. Annalisa Corradini, la quale si costituiva in giudizio quale rappresentante e difensore del Comune in data 14/4/2020;
- che con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 13/10/2021 all'indirizzo PEC dell'avv. Annalisa Corradini, la società Ricreativo B. S.p.A. impugnava l'ordinanza n. 590 R.U.O. del 6/10/2021, con la quale era stata disposta la chiusura della sala giochi/sala scommesse di via Emilia Ospizio n. 51/E, chiedendone altresì la sospensione;

- che il T.A.R. di Bologna fissava udienza in camera di consiglio per l'esame della istanza di sospensiva e, con ordinanza n. 519/2021 pubblicata in data 9/11/2021, la respingeva, con condanna altresì della società ricorrente a rifondere al Comune le spese della fase cautelare;
- che con ricorso in appello al Consiglio di Stato notificato in data 18/11/2021 ed acquisito al n. 254782/2021 di P.G. (ALL.1) la società Ricreativo B S.p.A. ha impugnato la suddetta ordinanza del T.A.R. chiedendone l'annullamento con conseguente sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato in primo grado;
- che il ricorso in appello è stato iscritto al n. 9738/21 R.G. del Consiglio di Stato;

Dato atto che al momento l'unico legale comunale abilitato all'esercizio avanti alle giurisdizioni superiori è l'avv. Francesca Ghirri;

Ritenuto pertanto di resistere in giudizio, affidando l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avv. Francesca Ghirri del Servizio Legale comunale, con ogni più ampio mandato e facoltà;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Richiamato l'art. 34, lett. a), dello Statuto Comunale e dato atto che la controversia è di valore indeterminato;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio iscritto al n. 9738/21 R.G. del Consiglio di Stato, promosso dalla società Ricreativo B S.p.A. con il ricorso in appello descritto in premessa;
- di incaricare della rappresentanza e della difesa in giudizio del Comune l'avv. Francesca Ghirri del Servizio Legale comunale, conferendole ogni più ampio mandato e facoltà.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi d'urgenza, poiché il Consiglio di Stato firserà a breve l'udienza per l'esame del ricorso in Camera di Consiglio;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

PRATISSOLI Alex

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano